



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare "Lega Salvini Calabria"

Prot. n. 021 / SP 17/06/2021

Al Presidente del Consiglio Regionale

On. Giovanni Arruzzolo

per il tramite Segreteria Assemblea - S E D E

OGGETTO: disegno di legge recante "Modifiche all'art. 38, comma 4 LR 47/2011"

Art. 1

(Integrazione del comma 4-bis dell'art. 38, della LR 47/2011)

1. All'art. 38 comma 4 della LR 47/2011, come modificato dall'art 12 comma 1 lettera d della LR 47/2018, è aggiunto il seguente "comma 4 bis: I termini di sei mesi di cui al comma 4, se ricadenti nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020, sono sospesi fino alla dichiarazione di conclusione dello stesso. "

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui la presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Il Presidente

On. Avv. *Clotilde Minasi*

PROPOSTA DI LEGGE recante “Modifiche all'articolo 38, comma 4 della legge regionale n. 47/2011.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'intervento di integrazione del comma 4 dell'articolo 38 della legge regionale n. 47/2011 intende riconoscere una sospensione temporale dei termini ivi previsti, nello specifico dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020, per gli interventi per i quali i beneficiari abbiano già contratto il mutuo con gli istituti di credito e per i quali l'amministrazione regionale abbia già effettuato, alla data del 1° gennaio 2019, il rimborso di somme al soggetto beneficiario stesso.

Per tali interventi, se riprogrammati, l'inizio dei lavori avviene normalmente entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul BURC del relativo provvedimento di finanziamento, pena la revoca del finanziamento.

L'integrazione, invece, permetterà, stante il particolare periodo storico e l'emergenza legata alla pandemia da Covid 19 di accordare come detto tale sospensione.

La proposta si compone di tre articoli, come di seguito descritti:

- l'articolo 1 prevede la sospensione dei termini, di cui al comma 4 dell'articolo 38 della l.r. 47/2011, nel periodo compreso dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020;
- l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria;
- l'articolo 3 prevede l'entrata in vigore anticipata della legge, rispetto all'ordinario termine di 15 giorni (vacatio legis), decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione della legge sul Burc.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

La sospensione dei termini di cui al comma 4 dell'articolo 38 della legge regionale n. 47/2011 che si introduce con la presente proposta di legge, attraverso l'articolo 1 ha carattere esclusivamente ordinamentale e non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: "Modifiche all'articolo 38, comma 4 della legge regionale n. 47/2011"

La proposta di legge emarginata nel titolo, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria allegata, ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario.

Tab. 1 Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione	Oneri
1	Sospensione dei termini di cui al comma 4 dell'art. 38 della l.r. 47/2011	0
2	Reca la clausola di invarianza finanziaria	0
3	Reca l'entrata in vigore anticipata della legge.	0

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.

Copertura finanziaria

Non essendo previsti oneri finanziari non è necessario indicare e prevedere la relativa copertura finanziaria.

La proposta di legge non ha impatti sulla struttura organizzativa regionale.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
//	//	//	//
Totale	//	//	//